



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Disposizione del Direttore del Dipartimento
Classificazione: III/13
n. allegati: 3

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA LETTERA B) DI DURATA ANNUALE SSD BIOS-01/C BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA (EX BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA), GSD 05/BIOS-01 BOTANICA (ex 05/A1 BOTANICA), TEMA DI RICERCA "PRODOTTI NATURALI, PIANTE COLTIVATE, STRESS AMBIENTALI"- RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. STEFANO LOPPI

IL DIRETTORE

- Richiamato il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale rep. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, e s.m.i.;
- Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007;
- Richiamata la legge 5/2/92, n. 104, e s.m.i., relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- Richiamato il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Richiamato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Richiamato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- Richiamato il D. Lgs 07.03.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 30.07.2009, n. 189 "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici"
- vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l'art. 22, e s.m.i.;
- Richiamata la legge 12.11.2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
- Richiamato il Codice Etico della Comunità Universitaria dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.1381 del 28.07.2011;
- Richiamato il D.L. 31.12.2014, n. 192, convertito, con modificazioni, in Legge 27.02.2015 n. 11 ed in particolare l'art. 6, comma 2-bis il quale dispone che la durata complessiva degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, è prorogata di due anni;
- Richiamato il vigente Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell'art 22 della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 325/2016 del 03.03.2016 e s.m.i. (nel seguito denominato "Regolamento");

- Richiamato il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il d. lgs. 101/2018 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Richiamato il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 marzo 2011 (Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240);
- Vista la delibera di Consiglio di Dipartimento della seduta del 20/06/2024 prot. 126997 del 26/06/2024 con la quale è stata deliberata l'approvazione dell'attivazione dell'assegno di ricerca in oggetto e autorizzata l'emissione del bando;
- Acquisita da parte del responsabile scientifico la scheda relativa all'assegno e allegata al presente bando

DISPONE

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca lettera b) di durata annuale – SSD BIOS-01/C Botanica ambientale e applicata (EX BIO/03 Botanica ambientale e applicata), GSD 05/BIOS-01 Botanica (ex 05/A1 botanica), Tema di ricerca *“Prodotti naturali, piante coltivate, stress ambientali”* - Responsabile scientifico Prof. Stefano Loppi

Le attività da svolgere nell'ambito dell'assegno di ricerca e eventuali ulteriori requisiti oltre a quelli previsti nel successivo art. 2 sono indicati nella scheda (allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Nel rispetto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità, possono partecipare a questa selezione tutti i cittadini dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e non, che alla data di presentazione della domanda:
 - siano in possesso della laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento (ovvero titoli equivalenti) e di un adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca
2. Le/i candidate/i in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero dovranno allegare alla domanda di partecipazione la determina di equipollenza o, in alternativa, i certificati dei titoli accademici e i certificati analitici degli esami sostenuti – in lingua originale e, se diversa dall'inglese, francese o spagnolo, tradotti in italiano o in una delle medesime lingue – corredati da auto dichiarazione relativa alla conformità all'originale della traduzione stessa.
3. Il difetto dei requisiti sopraindicati, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta la decadenza dal diritto all'assegno.
4. Le/i candidate/i sono ammesse/i al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verrà comunicata direttamente all'interessato.
5. Non sono ammessi a partecipare:

- il personale di ruolo degli atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
 - coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento del progetto di ricerca (come indicato nella tabella di cui all'art. 1), ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio d'amministrazione dell'Ateneo;
 - coloro che sono stati titolari, presso qualsiasi ente, di assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 e s.m.i. per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.
6. La titolarità degli assegni non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche
7. Il possesso del diploma di scuola di specializzazione medica corredato da una adeguata produzione scientifica, per i settori interessati, ovvero del titolo di dottorato di ricerca o equivalente conseguito all'estero, costituisce titolo preferenziale.

Art. 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione alla selezione e gli allegati di seguito indicati, devono essere inviati in formato pdf esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata all'indirizzo pec.dsv@pec.unisipec.it o posta elettronica all'indirizzo amministrazione.dsv@unisi.it entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sull'albo on line di Ateneo.

Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di PEC; per quelle inviate posta elettronica la data del terminale di questa Università che le riceve.

Il Dipartimento declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi.

Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato B), riportando tutte le indicazioni richieste.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il nome, il cognome e il codice fiscale che costituirà il codice di identificazione personale del candidato;
- la data ed il luogo di nascita;
- la cittadinanza posseduta;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
SEGRETARIA AMMINISTRATIVA

- se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- se cittadino di altri stati, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività prevista, da accertarsi prima dell'inizio dell'attività da parte dell'Autorità competente;
- il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
- di non avere un rapporto di coniugio ovvero grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze della Vita, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- di non avere avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi.

Alla domanda il candidato deve allegare:

- a) la copia di un documento di identità ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato C);
- c) il proprio *curriculum vitae* sottoscritto con il dettaglio del percorso di studi, delle esperienze di ricerca e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.). Il curriculum dovrà contenere una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sulla veridicità di quanto in esso dichiarato;
- d) elenco sottoscritto delle pubblicazioni;
- e) eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, dei titoli di studio conseguiti all'estero ovvero, in assenza del riconoscimento, la dichiarazione di avvio della richiesta di equiparazione

Per i/le cittadini/e stranieri/e che non indicassero il codice fiscale, esso sarà determinato a cura del Dipartimento, ai soli fini dell'inserimento nel database per la gestione della procedura concorsuale.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.

Le/I candidate/i in situazione di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere il colloquio.

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda.

Art. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è composta di almeno tre membri esperti della materia ed è designata, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai commissari in merito a quanto previsto dall'art. 35/bis del d.lgs. 165/2001. La Commissione è nominata con disposizione della/del Direttrice/ore del Dipartimento. Della Commissione fa parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

La Commissione nella sua prima riunione dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del c.p.c. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro e procederà a nominare il Presidente e il Segretario.

Successivamente la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio.

Criteri e modalità sono immediatamente pubblicati nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale <http://www.unisi.it/ateneo/concorsie> sull'Albo on line dell'Ateneo.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

La selezione viene effettuata dalla Commissione giudicatrice mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica, nonché l'esito del colloquio, secondo criteri predeterminati dalla commissione stessa.

Il colloquio è fissato per il giorno **30 settembre 2024 alle ore 15:00** presso lo studio del Prof. Stefano Loppi, Dipartimento Scienze della Vita, Via P.A. Mattoli 4, piano 3, stanza 10, Siena.

Eventuali spostamenti della data, resi necessari da situazioni sopravvenute, saranno comunicati con almeno cinque giorni d'anticipo.

Le/I candidate/i, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, prima dell'inizio del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari.

Le/I candidate/i dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le/I cittadine/i dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelle/i provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.

Nel corso della discussione, le/i candidate/i, se cittadine/i straniere/i, dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Al termine di ogni singola riunione la commissione redige il relativo verbale.

Art. 6 - GRADUATORIA

Al termine dei lavori la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, redige una graduatoria di idonei. Tale graduatoria è valida fino a un massimo di un anno dalla data di approvazione degli atti; il suo utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.

Gli atti sono approvati con disposizione della/del Direttrice/ore del Dipartimento, previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sull'Albo on line di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 7 – OGGETTO, FORMALIZZAZIONE E DURATA DELL'ASSEGNO

L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno nonché il trattamento previdenziale spettante.

L'atto riporta, in allegato, le principali attività di ricerca affidate ed è predisposto dalla/dal Responsabile amministrativo del Dipartimento e firmato dalla/dal Direttrice/ore del Dipartimento.

Gli assegni sono rinnovabili per un periodo non inferiore a un anno in presenza delle seguenti condizioni:

- prosecuzione della ricerca che ha dato origine alla prima assegnazione;
- accertata disponibilità di budget necessaria a coprire i costi per la nuova durata dell'assegno, nelle forme previste dall'art. 3 del Regolamento citato in premessa;
- valutazione positiva del periodo precedente, sulla base della relazione di cui al successivo art. 8.

La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla l. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a sei anni.

Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia una/un cittadina/o non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno.

L'assegno di cui alla presente selezione ha durata di 12 mesi.

Per motivate ragioni legate al completamento del progetto di ricerca in cui il titolare dell'assegno è impegnato, è possibile prorogare l'assegno stesso con delibera del Consiglio di Dipartimento come prosecuzione del predetto tema di ricerca. La proroga non potrà essere superiore a tre mesi e dovrà comunque rispettare i vincoli di durata sopraindicati.

In caso di finanziamento pubblico, l'assegno decadrà all'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

In caso di maternità o malattia l'assegno viene temporaneamente sospeso e il suo termine è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. Ai fini della durata della titolarità dell'assegno non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

L'Università si impegna a rispettare il principio di parità di genere, a prevedere misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia e a promuovere e sostenere la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

L'attività del titolare dell'assegno è svolta, senza vincoli di subordinazione, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione del Responsabile scientifico. Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere personalmente l'attività richiesta.

Le/I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche possono svolgere attività assistenziale con le modalità e nei limiti previsti dal piano di attività allegato all'atto di conferimento dell'assegno. In questo caso, l'assegnista dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile contro terzi e alla responsabilità professionale connessa allo svolgimento dell'attività assistenziale; in mancanza di tale copertura, non è possibile per i titolari di assegni svolgere funzioni di carattere assistenziale.

La reiterata violazione delle indicazioni del Responsabile scientifico costituisce causa di revoca dell'assegno. Tale condizione deve essere segnalata, con relazione scritta, dal Responsabile scientifico e notificata alla/al Direttrice/ore del Dipartimento. La revoca è disposta consiglio di Dipartimento, sentito la/il titolare dell'assegno.

Al termine delle attività previste nell'atto di conferimento dell'assegno di ricerca, l'assegnista dovrà presentare al Dipartimento una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione della/del Responsabile scientifica/o.

La/Il titolare di assegno di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il Responsabile scientifico e con l'approvazione del Dipartimento; i costi sono a carico dell'assegnista o del Dipartimento o coperti con altri fondi esterni.

Alle/Ai titolari degli assegni di ricerca è riconosciuta soltanto la proprietà intellettuale dei risultati delle proprie ricerche. Sono esclusi la corresponsione dell'equo premio e il diritto allo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche medesime.

Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 28 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia e infortunio. I titolari sono tenuti a comunicare alla/al Direttrice/ore del Dipartimento il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità. I maggiori oneri sono a carico del bilancio universitario.

Il Dipartimento può prevedere di estendere, per un periodo massimo ulteriore di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, la sospensione, con relativa proroga, dell'assegno di ricerca per congedo parentale, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione dei fondi utilizzati per il finanziamento dell'assegno. In tale ulteriore periodo di sospensione, non viene erogato l'assegno di ricerca.

Art. 9 – IMPORTO DELL'ASSEGNO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

L'importo complessivo per l'intero periodo dell'assegno di cui al presente bando è pari a € 19.367,00 lordo beneficiario, erogato in rate mensili.

L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.

I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:

- iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente;
- ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.

Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico della ricerca, il quale è tenuto a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.

Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare (art. 22, comma 3, della Legge n. 240 del 30.12.2010).

I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla/al Direttrice/ore del Dipartimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

L'assegno di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'articolo. 7, comma 4, lettera a) del Regolamento indicato in premessa.

Art. 11 – DECADENZA O RINUNCIA

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.

Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.

Costituisce inoltre causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

La decadenza dal diritto all'assegno è disposta con disposizione del Direttore del Dipartimento.

La/Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni, presentando alla/al Direttrice/ore del Dipartimento una dichiarazione che attesti la volontà di rinuncia e la relativa motivazione.

In caso di decadenza o di recesso entro tre mesi dalla data di inizio delle attività, l'assegno resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.

È prevista la possibilità per motivate ragioni che la/il vincitrice/ore richieda, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra il rinvio dell'inizio dell'attività, non oltre tre mesi dalla data proposta. Tale rinvio deve essere autorizzato dalla/al Direttrice/ore del Dipartimento sentito la/il Responsabile scientifica/o.

.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento e la tutela dei dati personali, presenti nell'istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell'istanza, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e del d.lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso, ed in particolare secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena. I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie alla procedura e, eventualmente, all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro.

L'informativa relativa al trattamento dei dati è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>

Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel/nella Responsabile della Segreteria amministrativa del dipartimento richiedente.

Art. 13 – PUBBLICITÀ



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Il presente bando è pubblicato sull'Albo on line, sul portale dell'Ateneo all'indirizzo:
<http://www.unisi.it/ateneo/concorsi>, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
all'indirizzo www.miur.it e sul portale dell'Unione Europea all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/euraxess/>.

Art. 14 - RINVIO CIRCA LE MODALITÀ D'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel Responsabile della Segreteria amministrativa di Dipartimento.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia di concorsi in quanto compatibile.

Siena, data della firma digitale

Il Direttore di dipartimento
Luca Bini

Visto
La Responsabile del procedimento
Antonella Di Bello

Allegati:

- All. A – scheda progetto
- All. B – facsimile domanda
- All. C - dichiarazione sostitutiva di certificazione